REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 136/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 19 novembre 2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 06 giugno 2023 al **n. 20610** del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal **Sig. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, rappresentato e difeso **dall'Avv. Annarita Foschini, (c.f. FSCNRT67M44C750Y)**, elettivamente domiciliato presso e nello Studio del suddetto difensore sito in Montesilvano, C.so Umberto I n.41, indirizzo Pec: annarita.foschini@ordineavvocatipescarapec.it,

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Pescara**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi **dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

AVVERSO

la reiezione della domanda di pensione di reversibilità avanzata in data **OMISSIS**/2019 da **OMISSIS** su pensione goduta dal genitore **OMISSIS**, deceduto il **OMISSIS** /2019.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, in data **OMISSIS** /2019, ha presentato alla competente sede INPS di Pescara domanda di reversibilità della pensione già goduta dal proprio genitore, sig. **OMISSIS** deceduto in data **OMISSIS** /2019.

2. Ai fini dell'accoglimento della sua domanda ha dichiarato di essere totalmente inabile al lavoro già in data antecedente al decesso del proprio genitore e di essere stato, sin dall'anno 2015, a totale carico del padre **OMISSIS**, con cui conviveva. Ha precisato, inoltre, di non avere redditi personali di alcuna natura.

3. Il ricorrente ha accertato, dal cassetto Previdenziale del Cittadino dell'INPS relativo alla sua posizione che, in data **OMISSIS** /2020, è stata disposta la reiezione della domanda di pensione di reversibilità per motivi amministrativi – mancanza del requisito anagrafico/contributivo.

4. Il mancato accoglimento della domanda di pensione di reversibilità proposta si appaleserebbe ingiusto e illegittimo ed è stato impugnato davanti a questo Giudice.

5. Nel suo ricorso introduttivo, il **OMISSIS** ha affermato di avere diritto a tale trattamento pensionistico in quanto, al momento del decesso del proprio genitore, era a carico dello stesso e inabile al lavoro nello stesso periodo.

5.1. Sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore, il ricorrente ha riferito che, già durante il periodo scolare, aveva manifestato gli esordi della malattia, caratterizzati da bizzarrie comportamentali, isolamento sociale e ideazione di riferimento. Successivamente, i disturbi di natura psichiatrica si sono

aggravati (nell'anno 2015 il ricorrente ha subìto il primo Trattamento Sanitario Obbligatorio ed è rimasto ricoverato in struttura psichiatrica per 49 giorni), compromettendo definitivamente la sua capacità al lavoro ed anche il rapporto con la coniuge, dalla quale il ricorrente si è separato nell' anno 2015, data in cui ha fatto definitivamente rientro in Italia, tornando a vivere con il padre che gli ha garantito sostentamento, assistenza e cure. Successivamente, il ricorrente ha subìto due ulteriori T.S.O., nel 2018 in Svizzera e nel 2019, due mesi prima del decesso del padre, in Italia. Il ricorrente, in sostanza, dal 2010 non sarebbe in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e sarebbe rimasto sempre a carico del padre che ha provveduto al suo sostentamento anche quando risiedeva in Svizzera, e in misura totale dal suo rientro in Italia, presso l'abitazione del genitore, nel 2015. Ed infatti, il ricorrente, dal 2015, è stato a totale carico del genitore **OMISSIS**, vivendo nell'abitazione di quest'ultimo e ricevendo da quest'ultimo tutto quanto necessario per poter vivere. A riguardo ha prodotto le dichiarazioni reddituali relative a **OMISSIS**, dove, sin dall'anno 2016, si evincerebbe che il ricorrente era inserito quale familiare a carico del padre **OMISSIS**.

5.2. Sulla sussistenza del requisito della inabilità, il ricorrente afferma che lo stesso era antecedente al decesso del padre. La totale inabilità del ricorrente era assolutamente sussistente già molto prima del giugno 2019. Infatti, il ricorrente sarebbe affetto da sindrome psicotica a carattere delirante persecutoria e da schizofrenia paranoide. La detta malattia si sarebbe progressivamente aggravata fino a raggiungere la sua massima gravità nell'anno 2015, allorché è stato effettuato il primo T.S.O. presso una clinica psichiatrica svizzera. La patologia ha mantenuto la sua gravità anche allorché il ricorrente ha fatto rientro in Italia ed è tornato a vivere con i propri genitori; tanto che, nell'anno 2018, e poi nell'anno 2019 si sono

resi necessari ulteriori Trattamenti Sanitari Obbligatori (l'ultimo qualche settimana prima del decesso del proprio genitore).

A seguito di presentazione della domanda di invalidità, il Centro Medico Legale INPS lo ha riconosciuto "*invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%" con decorrenza dal* **OMISSIS** *2020, con diagnosi "disturbo schizofrenico paranoideo*".

Ha concluso chiedendo che questo Giudice voglia annullare la reiezione della domanda di pensione di reversibilità avanzata in data **OMISSIS** /2019 e dichiarare il diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione già goduta dal proprio genitore, **OMISSIS**, deceduto in data **OMISSIS**.2019, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento in favore del ricorrente della detta prestazione, nelle modalità e secondo la decorrenza previste ex lege, inclusi i ratei maturati e non riscossi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Ha chiesto di ammettersi C.T.U. medico legale al fine di accertare lo stato di inabilità del ricorrente antecedente al decesso del genitore (**OMISSIS/**.2019).

6. Con memoria del 24 novembre 2023 si è costituito l'Istituto Previdenziale che ha sostenuto che la pretesa attorea non può trovare accoglimento, in quanto – ai fini del diritto alla reversibilità quale figlio inabile – occorre che l'istante versi in una situazione di impossibilità a svolgere attività lavorative, nonché che fornisca la prova dell'ulteriore requisito della "vivenza a carico".

Nel caso particolare il ricorrente non avrebbe fornito la prova né della sua inabilità all'epoca del decesso del defunto genitore, né che vivesse a carico di quest'ultimo.

Lo stato inabilitante è stato escluso dalla Commissione Medica di Verifica di L'Aquila del MEF, che, dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, ha concluso ritenendolo "NON INABILE IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA". Ha ribadito che, ai fini del diritto alla

reversibilità come figlio inabile, l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere sussistente alla data del decesso del defunto genitore, essendo irrilevante una impossibilità che si sia manifestata in data successiva. Nemmeno la vivenza a carico sarebbe stata dimostrata dal ricorrente perché la mera convivenza non proverebbe alcunché, sia perché anche la dichiarazione dei redditi del defunto genitore di per sé non dimostrerebbe se non la condizione economica del suddetto e, in ordine al requisito della "vivenza a carico", l'Istituto ha eccepito che il ricorrente si sarebbe limitato a dedurre la mera convivenza con il *de cuius*, laddove i giudici di legittimità richiedono una prova rigorosa di detto elemento.

Ha concluso, previo rigetto della istanza di espletamento di CTU medica, chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

7. Questo Giudice, ritenendo che la questione di merito concernesse l'accertamento del diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione già goduta dal proprio genitore, **OMISSIS**, deceduto in data **OMISSIS**.2019, e che si trattasse di una questione di natura squisitamente medico-legale, ha disposto ordinanza istruttoria n. 24/2023 con la quale acquisire un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo al seguente quesito: "1) sussistenza alla data del decesso del proprio genitore dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento al ricorrente della reversibilità della pensione già goduta dal proprio *de cuius*, **OMISSIS**, deceduto in data **OMISSIS/**.2019".

8. Dopo che ciascuna parte ha provveduto a nominare il proprio consulente tecnico di parte, il Collegio Medico Legale, in data **OMISSIS** /2024, ha rimesso e

depositato il parere richiesto con l'ordinanza n. 24/2023 di questo Giudice.

9. Con ulteriori note scritte autorizzate, depositate l'11/11/2024, il ricorrente, a mezzo del proprio legale Avv. Foschini, nel prendere atto del parere del Collegio Medico Legale, ha argomentato anche sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico, contestato nella memoria di costituzione dell'INPS, come ulteriore requisito per il riconoscimento della pensione di reversibilità ed ha concluso, nel caso il Giudice non ritenesse esaustiva la documentazione prodotta ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, di disporre d'ufficio l'ammissione di ulteriori mezzi di prova sulla vivenza del **OMISSIS** a carico del padre **OMISSIS**

10. In data odierna, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, presenti l'Avv. Foschini per il ricorrente, che si è riportata alle conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo e ne ha chiesto l'accoglimento, e l'Avv. Capannolo, per l'Inps, che ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la CTU e la mancanza della prova offerta dal ricorrente del requisito della vivenza a carico, la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. *In primis*, si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.

Il ricorso appare fondato.

Occorre preliminarmente ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo, la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il Giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere "pareri" al Collegio Medico legale

del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416), e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ("ospedali militari o civili aventi sede nella regione"), oltre che - al pari di altri "organi giudiziari" - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall'art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al Giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l'art. 97 prevede testualmente che il Giudice "nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche"; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle "strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche" (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel Codice dell'ordinamento

militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt'oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del Giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior "copertura" specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedimentali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale, (anche nell'ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, *in primis*, della Sezione Speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal Codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d'ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. Cost., ordinanze 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012).

Il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti appare attendibile, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato.

Nel merito della controversia, questo Giudice ha espressamente richiesto, con l'ordinanza n. 23/2023, all'organo consulenziale, di chiarire, previo esame della intera documentazione allegata, la sussistenza, alla data del decesso del proprio genitore, dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il

riconoscimento al ricorrente della reversibilità della pensione già goduta dal proprio *de cuius*, **OMISSIS**, deceduto in data **OMISSIS** /2019, alla luce di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, nessuna esclusa.

Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni raggiunte dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

Lo stesso, infatti, dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria ed amministrativa prodotta dal ricorrente e quella presente in atti, dopo aver dato atto delle caratteristiche e delle cause della patologia del disturbo schizofrenico paranoideo del quale sarebbe affetto il ricorrente, ha affermato testualmente: *"…..La vicenda sanitaria del Sig.* **OMISSIS** *delinea una progressiva destrutturazione della personalità, che sin dall'esordio psicotico avvenuto nei primi anni di vita è stata caratterizzata dall'alternanza di fasi di contenimento della sintomatologia a fasi di franca produzione delirante, oscillazioni patologiche che non hanno mai consentito allo stesso (fatto salvo per il breve periodo precedentemente indicato), di intraprendere una qualsivoglia attività lavorativa. In aggiunta, sicuramente la morte del padre (caregiver) ha rappresentato uno stressor nella vita relazionale del figlio al punto tale, che a poca distanza di tempo, ha avuto manifestazione nuovamente una ideazione delirante e paranoidea. Orbene, senza nulla eccepire sul procedimento logico deduttivo che ha portato la CMV de l'Aquila alla conclusione della non sussistenza della inabilità a qualsiasi attività lavorativa, tuttavia questa Sezione, in una visione complessiva ed evolutiva della patologia psichiatrica e soprattutto della sua irreversibilità, ritiene secondo attendibile criterio di verosimiglianza che il Sig.* **OMISSIS** *per l'infermità da cui risulta affetto, alla data del decesso del padre (03/06/2019) fosse da ritenere inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 1 comma 41 della L. 335/95. Parere medico legale: Sulla base di tali considerazioni questa Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, esprime parere che: "il Sig.* **OMISSIS***, alla data del decesso del proprio genitore fosse in possesso dei requisiti*

sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione di reversibilità, già goduta dal de cuius, **OMISSIS***, deceduto in data* **OMISSIS/** *2019".*

Pertanto, il Collegio Medico Legale, in aderenza alle richieste di questo Giudice, esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, dopo approfondite valutazioni, ha accertato la sussistenza del requisito della inabilità in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa del ricorrente.

Le conclusioni, come brevemente riassunte, paiono a questo Giudice pienamente condivisibili.

Questo Giudice ritiene che il parere sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell'analisi e nelle conclusioni; in particolare, le considerazioni svolte dal Collegio Medico Legale appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa.

2. Con riferimento al quadro normativo posto a presidio della fattispecie, occorre premettere che il diritto alla pensione di reversibilità dell' orfano maggiorenne è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti che devono sussistere alla data della morte del dante causa o, in alternativa, nel caso di raggiungimento della maggiore età in epoca successiva al decesso del *de cuius*, alla data della domanda: inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, vivenza a carico del genitore, condizione di nullatenenza (artt. 82 e 86 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; art. 40 della legge 11 aprile 1955 n. 379; art. 13 R.D. 14 aprile 1939 n. 636 e art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 riguardanti la disciplina del trattamento pensionistico dei superstiti nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria).

3. Per quanto concerne il requisito sanitario richiesto e relativo all'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro alla data della morte del *de cuius*, la

sussistenza dello stesso risulta essere stata accertata dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti che ha concluso che *"il Sig.* **OMISSIS** *,alla data del decesso del proprio genitore fosse in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione di reversibilità, già goduta dal de cuius,* **OMISSIS***, deceduto in data* **OMISSIS/***2019".*

4. Per quanto concerne, invece, il requisito della "vivenza a carico", l'art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973 ha previsto che *"ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (…) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza".*

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che *"(…) la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultra diciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979*" (così, C. Cass., Sez. lav. n. 15440/2004).

Di recente, poi, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento coeso della giurisprudenza di legittimità, statuendo che: *"(…) in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., Sez. Lav. nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)*" (così Corte di Cass., Sez. Lav.

n. 11966/2015, e n. 14346/2016; n.8678/2018).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che «*il requisito della "vivenza a carico" postuli la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all'art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa. Va da sé che l'onere della prova della "vivenza a carico" al pari del requisito sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incomba sul ricorrente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.*» (Sez. III/A, sent. n. 40/2021).

La "condizione economica", ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L'orfano maggiorenne deve, perciò, fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto dante causa, trattandosi di elementi "… entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno" (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav. n. 18520/2006, n.2630/2008).

Nel caso di specie, risulta dagli atti versati: *a)* che il ricorrente, come da certificato di residenza storico alla data del decesso del *de cuius*, depositato in atti, convivesse con il padre e la madre e che il nucleo familiare fosse integrato da costoro; *b)* che, in base alla dichiarazione dei redditi per l' anno di imposta 2016, 2018 e 2019, il ricorrente fosse fiscalmente a carico del padre e, successivamente, della madre , dopo il decesso del padre ; *c)* il ricorrente, dal momento del suo rientro definitivo in Italia (anno 2015), non risulta aver mai presentato la dichiarazione reddituale,

non avendo redditi propri; *d)* dal momento in cui il ricorrente è definitivamente rientrato in Italia (anno 2015), a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, risulta non aver svolto alcuna attività lavorativa; *e)* che al momento del decesso del padre non residuasse alcuna capacità lavorativa del sig. **OMISSIS** come accertato dalla documentazione sanitaria in atti; *f)* che le sue condizioni accertate patologiche confermano l'insussistenza di possibili fonti di reddito per il ricorrente sicuramente a partire dall'anno 2015; *g)* che le accertate condizioni patologiche risalenti agli anni scolari e tutte antecedenti alla data del decesso del padre, sempre in progressivo peggioramento, fanno presumere che il ricorrente si sia sempre sostenuto, tranne negli anni 2007 – 2008, con il sostegno economico del padre che se ne occupava in maniera continuativa.

Trattasi di presunzioni convergenti che fondano, ad avviso di questo Giudicante, la conclusione che il ricorrente vivesse a carico del padre al momento del decesso di quest' ultimo e fosse nullatenente.

Alla stregua di quanto osservato, ritenuti sussistenti i presupposti legali per l'accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto del ricorrente e, per l' effetto pronunziata condanna di INPS al dovuto, a percepire la pensione di reversibilità in quanto familiare superstite inabile a proficuo lavoro e a carico, al momento del decesso, del Sig. **OMISSIS** , relativamente alla prestazione goduta dal *de cuius*, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

5. Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in

composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva: **ACCOGLIE** il ricorso del ricorrente in quanto familiare superstite inabile a proficuo lavoro e a carico, al momento del decesso, del Sig. **OMISSIS**, e, per l'effetto, condanna l'INPS al dovuto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa le spese.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Depositata in segreteria il 05/12/2024.

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)